

**ORIGINALE**



**COMUNE DI CIRO' MARINA**

**Prov. di Crotone**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.06.2012

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials of the official responsible for the document.

## **Art. 1 – Oggetto, presupposto e finalità dell'imposta**

1. E' istituita nel comune di Cirò Marina, con decorrenza dal 1° Luglio 2012, l'imposta di soggiorno, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento di persone fisiche in strutture ricettive situate nel territorio comunale di Cirò Marina.
3. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato dal comune al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

## **Art. 2 – Soggetti dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, non residenti nel comune di Cirò Marina, che pernottano nelle strutture ricettive individuate dal precedente articolo 1.
2. L'imposta è riscossa dal gestore della struttura ricettiva, presso cui sono ospitati i soggetti passivi indicati nel precedente comma. Il gestore agisce in qualità di sostituto d'imposta.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Cirò Marina, che, mediante l'ufficio tributi ne esercita le attività organizzative e gestionali.

## **Art. 3 – Misura dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta nella misura definita dall'Amministrazione comunale per ciascun pernottamento (inteso come singola notte di soggiorno), fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi, effettuati dalla stessa persona nel corso dello stesso periodo di soggiorno.
2. Per gli anni successivi al primo in cui è deliberata l'istituzione dell'imposta, immediatamente applicabile, sarà deliberata dall'organo comunale competente secondo le disposizioni vigenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente la tariffa dell'imposta. In caso di mancata deliberazione entro il 31 dicembre, si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
3. La misura dell'imposta sarà commisurata alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, come definita dalla normativa regionale in materia la quale tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismi, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".

## **Art. 4 – Esenzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori, fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, fino ad un massimo di due assistenti per ogni paziente, previa presentazione di certificazione della struttura in cui il soggetto assistito è ricoverato;
- c) i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore, previa presentazione di idonea documentazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti;
- d) gli autisti di pullman turistici;
- e) gli animatori in servizio presso le strutture ricettive di cui al presente regolamento, nonché ogni lavoratore loro dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

### **Art. 5 – Dichiarazione e versamento dell'imposta**

1. Il gestore di ciascuna struttura ricettiva definita al precedente articolo 2, entro venti giorni dalla fine di ciascun quadrimestre solare, dichiara al comune il numero di pernottamenti che hanno determinato il pagamento dell'imposta nel periodo di riferimento, nonché il numero dei pernottamenti che hanno usufruito di esenzione dall'imposta, specificando la fattispecie che ha dato diritto all'esenzione.
2. La dichiarazione è trasmessa al Comune mediante presentazione a mano, oppure con raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante telefax, o con modalità telematiche definite dallo stesso comune. La dichiarazione, firmata digitalmente, può essere inviata al comune a mezzo posta elettronica certificata.
3. I modelli per la dichiarazione sono predisposti dal comune e da questo messi a disposizione dei sostituti d'imposta, gratuitamente.
4. Il pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo avviene in unica soluzione al termine del soggiorno ed è riscosso dal gestore della struttura ricettiva, che ne rilascia quietanza. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa nei confronti di singoli nuclei familiari o gruppi organizzati. Il gestore conserva una copia delle quietanze rilasciate.
5. Il sostituto d'imposta versa al comune di Cirò Marina, il totale dell'importo riscosso a titolo di imposta di soggiorno nel quadrimestre solare, entro il ventesimo giorno successivo alla fine del quadrimestre, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo, come previsto dall'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pertanto le dichiarazioni nonché i versamenti dovranno essere effettuati secondo la seguente cadenza :

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ⇒ Periodo 1° gennaio – 30 aprile     | entro il 20 maggio                       |
| ⇒ Periodo 1° maggio – 31 agosto      | entro il 20 settembre                    |
| ⇒ Periodo 1° settembre – 31 dicembre | entro il 20 gennaio dell'anno successivo |



L'imposta potrà essere versata mediante una delle seguenti modalità di pagamento, messe a disposizione dal comune:

- con bonifico bancario;

### **Art. 6 – Attività di accertamento**

1. Il comune effettua verifiche e controlli a carico dei sostituti d'imposta, sugli adempimenti dichiarativi, sulle modalità di riscossione e di versamento dell'imposta, utilizzando gli strumenti e le modalità previsti dalle disposizioni vigenti per le attività di recupero dell'evasione tributaria.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Art. 7 – Altri obblighi a carico dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante avvisi esposti all'interno dei locali, in merito all'applicazione e alla tariffa dell'imposta di soggiorno dovuta.
2. I gestori sono tenuti ad esibire e/o rilasciare copia di tutti gli atti e documenti comprovanti l'applicazione dell'imposta di soggiorno, i pagamenti effettuati dai soggetti passivi, le quietanze rilasciate, le dichiarazioni presentate ed i versamenti dell'imposta effettuati al comune. Gli stessi gestori sono altresì tenuti, su richiesta del comune, a dare informazioni e a rispondere a questionari, in forma scritta e debitamente sottoscritti.

### **Art. 8 – Sanzioni**

1. Le violazioni degli obblighi previsti da questo regolamento sono sanzionate sulla base dei principi generali contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, del d.lgs. n. 471/1997 e successive modificazioni. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui a questo comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 17, del d.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione d'imposta, prevista all'art. 5, comma 1, di questo regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, a norma dell'articolo 7-bis del t.u.e.l., approvato con d.lgs. n. 267/2000.
4. Per la violazione agli obblighi di cui all'articolo 7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 200 euro, a norma dell'articolo 7-bis del citato t.u.e.l.

5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti due commi, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 9 – Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal comune a titolo di imposta evasa ed irrogate a titolo di sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del relativo atto di accertamento, sono riscosse in forma coattiva con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Art. 10 – Rimborso e compensazione**

1. In caso di versamento dell'imposta effettuato al comune e non dovuto o versato in misura eccedente, si applicano le disposizioni in materia di rimborso o compensazione, previste dall'articolo 1, commi 164 e 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di questo Regolamento.

### **Art. 11 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto da questo regolamento si fa rinvio alle norme generali in materia di tributi locali, con particolare riferimento al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 1, commi 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.-





*Comune di Cirò Marina*

*Provincia di Crotona*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

\*\*\*\*\*

**REFERTO DI ENTRATA IN VIGORE**

Il Regolamento comunale per l'istituzione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 29.06.2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge il 29.06.2012, perché dichiarata immediatamente eseguibile

Cirò Marina, li 17.07.2012



**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI**  
P.I. Giuseppe Fuscaldo

\*\*\*\*\*

Il Regolamento comunale per l'istituzione dell'imposta di soggiorno è stato depositato presso l'Ufficio del responsabile del " Servizio Segreteria Consiglio Comunale" per giorni 10 a decorrere dal 06.07.2012, con contestuale affissione di avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio, in pari data, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 , dell'art.12 del vigente Statuto comunale.

Cirò Marina, li 17.07.2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI**  
P.I. Giuseppe Fuscaldo

\*\*\*\*\*

Il presente regolamento , sulla base di quanto disposto dall'art.4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23, è entrato in vigore il 1° luglio 2012.

Cirò Marina, li 17.07.2012



**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI**  
P.I. Giuseppe Fuscaldo